

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 275/A V Legislatura

RELAZIONE

A seguito di rapporti con alcuni legali rappresentanti delle cooperative ammesse ai contributi ai sensi della L.R. 26/3/85 n.9, emessa l'esigenza di prorogare ulteriormente i termini per il completamento della documentazione di cui al 2) comma dell'articolo 30 della L.R. 17.6.94 n.21.

Ciò, in quanto, in alcuni casi, le cooperative interessate pur avendo preveduto all'inoltro di buona parte della documentazione prescritta, non hanno ottemperato in modo completo ed esauriente all'integrazione di quanto richiesto.

ART. 1...

(3° comma, art. 10, L.R. n. 37/94. Modifica)

1. Il 3° comma dell'art. 10 della L.R. 30-12-94, n. 37 é soppresso e viene sostituito dal seguente:

" 3. Il termine di cui al 2° comma dell'art. 30 della L.R. 17-6-94, n. 21 si intende prorogato al 24° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge"

Art. 30

(L.R. 26.3.1985, n. 9 - Procedure per il recupero di contributi)

1. Nei confronti dei destinatari degli interventi regionali di cui agli artt. 10 e 15 della L.R. 26.3.1985, n. 9 che formalmente rinunciano al completamento dei progetti finanziati ed a parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 5 della stessa legge, la Regione non attiva le procedure di recupero per le somme relative all'acquisto di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali limitatamente a:

- quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione;
- canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche.

2. In deroga alle norme di cui alla L.R. 26.3.1985, n. 9, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Organismi che abbiano già beneficiato di contributi regionali hanno l'obbligo di provvedere al completamento di ogni documentazione richiesta dalla Regione nonché alla definitiva rendicontazione di spesa relativa alla realizzazione complessiva dei progetti. In tutti i casi di ulteriori inadempienze nei termini prescritti le concessioni sono revocate col conseguente recupero delle somme erogate alle condizioni previste al comma 1.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 32
«Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994»

Pag. 3503

Art. 9

(Procedure applicative
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21)

1. Le procedure di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur avendo legittimamente avviato l'attività prevista dal progetto ammesso a contributo, successivamente:

- a) abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale attività;
- b) siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di atti di revoca, purchè il conseguente procedimento non sia già concluso con provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle spese di lite.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consigliare il 3-3-95

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 37
«Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994»

Pag. 5253

SCADENZA 30/04/95

Art. 10

(Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994 Modifiche)

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994, le parole «relative all'acquisto di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali limitatamente a:

- quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione;
- canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche»

vengono sostituite dalle seguenti: «tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l'acquisto di beni immobili».

2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 21

del 1994 si intende nel senso che gli organismi beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985 n. 9 ed in deroga alla medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e per periodi non direttamente rispondenti a quelli progettuali.

3. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che, autorizzati dalla Regione, completano il progetto successivamente ai termini indicati al precedente comma.